



STATUTO

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale CONTRADA SAN LUCA, persona giuridica privata.

2. Ha sede in Ferrara. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

3 Ai sensi del D. Lgs. 117/17, con l'iscrizione nel registro unico del terzo settore nel settore delle Associazioni di Promozione Sociale potrà aggiungere l'acronimo A.P.S. o Associazione di Promozione Sociale alla propria denominazione.

2 - ASSOCIAZIONE

L'Associazione CONTRADA SAN LUCA è una libera associazione, apartitica, apolitica, aconfessionale, asindacale.

I colori sono il rosso e il verde in sbarra e la sua impresa è lo steccato o "Paraduro". Il suo territorio si estende dal canale di Marrara e, costeggiando il canale Po di Volano, fino alla ferrovia di Bologna e quindi Via Bologna, ambo i lati e con partenza dal ponte di Porta Reno, sino a Montalbano, compresi gli agglomerati di Chiesuol del Fosso, San Martino, Marrara e territori limitrofi con l'esclusione dell'abitato di San Bartolomeo.

3 - PARTECIPAZIONE IN ENTE PALIO DELLA CITTA' DI FERRARA E/O IN ALTRI ENTI

La CONTRADA SAN LUCA è associata all'Ente Palio della città di Ferrara, cui partecipa designando i propri rappresentanti così come indicato nello Statuto dell'Ente medesimo. La CONTRADA SAN LUCA può partecipare in altri Enti, organismi, pubblici o privati, che abbiano finalità che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari.

4 - ENTI SOCI E SINGOLI SOCI

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o Enti senza scopo di lucro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, e si impegnino ad osservare il presente statuto.

Gli Enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o attraverso i propri delegati.

In caso di riconoscimento della qualifica di associazione di promozione sociale gli enti del Terzo Settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

2. Con il pagamento della quota annuale, l'associato parteciperà per l'anno a pieno titolo al rapporto associativo escludendo ogni ipotesi di temporaneità limitata.

3. L'ammissione di nuovi associati avviene ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2 e 3 del Codice del Terzo Settore. Il periodo minimo d'iscrizione di ciascun associato è disciplinato ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore.

4. Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore



DB

inviandone espressa richiesta al Consiglio Direttivo che è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni.

Il diritto di accesso è esercitato tramite presa visione dei documenti presso la sede sociale o invio delle copie di documenti al richiedente.

5. Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative anche attraverso le persone candidate dagli enti soci.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica per iscritto prima dell'assemblea appositamente convocata.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

5 - SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lettera i)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera t)

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2. In particolare, l'associazione esercita le seguenti attività:

partecipa alla rievocazione storica della Ferrara degli Estensi e quindi al Palio di San Giorgio, ovvero il Palio della città di Ferrara che si disputa tutti gli anni nel mese di maggio;

favorisce ed incrementa, in un rapporto di dialogo continuo con il proprio territorio, l'interesse storico artistico e culturale dell'antico Palio di San Giorgio;
promuove e/o partecipa ad iniziative in campo sociale e ricreativo, a favore degli associati e/o dei terzi, che siano riconducibili allo spirito di convivenza e mutualità che contraddistingue la CONTRADA SAN LUCA.

3. Inoltre la CONTRADA SAN LUCA:

divulga, promuove e coordina studi e ricerche in relazione alle proprie finalità;

provvede ad istituire sia direttamente sia aderendo ad organismi all'uopo costituiti, sistemi e meccanismi che garantiscano una perfetta conoscenza delle sue finalità e potenzialità;

formula proposte agli Enti Pubblici e/o privati partecipando, se del caso, alla formazione dei programmi nel settore sociale, culturale e storico.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto, nei criteri e limiti definiti dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.5.2021 e secondo l'individuazione di predette attività con delibera del Consiglio Direttivo

6 - AUTONOMIA PATRIMONIALE - AMMINISTRATIVA

1. La CONTRADA SAN LUCA ha patrimonio proprio e gode di autonomia amministrativa.

2. Gli Enti soci aderenti hanno ciascuno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa, compatibilmente con quanto stabilito dal presente statuto e dai rispettivi statuti.

3. Pur restando l'Associazione senza scopo di lucro, potrà anche finanziarsi con introiti realizzati dallo svolgimento di attività connesse o collegabili agli scopi sociali nel rispetto della normativa vigente.

7 - ORGANI

1. Gli Organi sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo o Organo di Revisione (eventuali).

8 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'assemblea della CONTRADA SAN LUCA è composta: dal Presidente di Ente socio, dai singoli soci e dai delegati degli Enti soci, nominati con le modalità previste dal regolamento generale dell'associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso inviato a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o e-mail con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

3. L'avviso deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione e, nel caso di mancanza del numero legale, la data, l'ora ed il luogo per la seconda convocazione almeno 24 (ventiquattro) ore dopo l'orario fissato per la prima.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione

qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto al voto.

Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Ogni avente diritto al voto dell'Assemblea ha diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

6. L'Assemblea elegge il Presidente per i lavori della stessa.

7. Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto lo scioglimento, con la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

8. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi statutari ed in particolare:

a) nomina per elezione, a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione ed i componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);

b) revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, oppure quando lo ritenga necessario il Presidente o entro due mesi dalla richiesta da almeno cinque Enti soci o di un terzo dei Consiglieri o un decimo degli associati.

10. Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'associazione.

11. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. In ogni caso la quota versata non sarà resa.

9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che, oltre a curare l'ordinaria amministrazione, adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi programmatici tracciati dall'Assemblea generale.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati o indicati dagli enti associati, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 4 del Codice del Terzo Settore.

2. Il Consiglio Direttivo, in particolare:

a) attua le deliberazioni dell'Assemblea generale;

b) propone le linee programmatiche dell'Assemblea generale;

- c) istituisce eventuali Commissioni di studio, di cui nomina i componenti;
- d) predispone i rendiconti da sottoporre all'Assemblea generale;
- e) cura i rapporti con eventuali altre Associazioni;
- f) cura i rapporti con le Associazioni ed Enti pubblici e privati, la cui attività in genere può ricollegarsi a quella istituzionale nell'ambito della CONTRADA SAN LUCA;
- g) cura i rapporti con gli associati e gli Enti soci dell'associazione tutelando l'applicazione del presente statuto e dei Regolamenti;
- h) cura i rapporti con la Regione e con gli organismi pubblici e privati a cui si riferisce;
- i) predispone il regolamento interno;
- l) valuta le domande di adesione a membro degli Enti soci;
- m) delibera in merito ai rapporti col personale dipendente;
- n) elegge i propri rappresentanti delegati per l'assemblea dell'Ente Palio della città di Ferrara;
- o) delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
- p) delibera le modalità di svolgimento delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, documentandone in sede di bilancio la loro natura secondaria e strumentale.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti, scelti tra i soci dell'Associazione, con precisazione che ogni Ente associato può indicare un solo candidato. Tali membri sono eletti dall'Assemblea generale a scrutinio segreto. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non può essere inferiore a dieci né superiore a quindici. Entro tali limiti, il numero è fissato con deliberazione dell'Assemblea generale per motivi funzionali e secondo le esigenze.
4. Non sono ammesse deleghe.
5. Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto, fra i componenti di cui al punto 3 il Vice-Presidente.
6. Nomina anche eventualmente fuori dal suo seno, il Segretario ed il Tesoriere.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I componenti del consiglio sono rieleggibili per un massimo di due mandati.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante lettera o mail inviata dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, da inviare a ciascun componente almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione, nei casi di particolare urgenza i giorni sono ridotti a tre. In difetto di tale formalità il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti; per le deliberazioni vale la maggioranza semplice dei presenti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
10. In assenza del Presidente o del Vice Presidente, la riunione è presieduta da un membro di cui al punto 3, eletto al momento dal Consiglio Direttivo.



JB

11. Nelle vacanze del Consiglio Direttivo, opera un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, questo ultimo soltanto se membro di cui al punto 3.

12. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo delibera i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione.

13. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente che lo presiede; le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti; non sono ammesse deleghe; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

10 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Esso può compiere tutti gli atti non riservati espressamente ad altri Organi sociali e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

2. In assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vice Presidente; in mancanza di delega da quello più anziano di età.

3. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per lo svolgimento di particolari mansioni ad altri membri del Consiglio Direttivo.

11 - PRESIDENTE ONORARIO

E' prevista la figura onorifica del Presidente onorario della CONTRADA SAN LUCA identificata nel Presidente pro-tempore della circoscrizione di via Bologna. Tale figura può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

12 - SEGRETARIO

1. Il Segretario cura l'attività dei vari Organi sociali; prepara i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale; segue l'attuazione delle deliberazioni e cura la gestione degli affari amministrativi.

2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario, le funzioni vengono assunte da un componente del Consiglio Direttivo, nominato dal Presidente.

13 - TESORIERE

Il Tesoriere è preposto all'amministrazione contabile.

14 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora, anche in assenza dei requisiti, l'assemblea deliberi di dotarsi di questo organo.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni. I Membri del consiglio sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

I componenti dell'Organo di Controllo ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria per legge, i membri dell'organo potranno essere scelti indipendentemente dal requisito di cui sopra.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16 - PATRIMONIO

1. I beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria per acquisti, donazioni nonché tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità costituiscono il Patrimonio.

2. Il Patrimonio deve essere destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

3. E' posto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. E' previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione, con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

5. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

17 - ENTRATE

1. Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i contributi ed i proventi comunque derivanti dall'esercizio delle attività sociali, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi statutari in base ai predisposti bilanci preventivi.

2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito ed i conti sono intestati a nome dell'Associazione.

18 - BILANCI

1. Il Rendiconto economico e finanziario ed i costi consuntivi sono presentati dal Consiglio Direttivo all'organo di controllo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale. Il Rendiconto economico e finanziario dovrà essere approvato entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

2. Copie del Rendiconto economico e finanziario e dei conti consuntivi devono essere inviate agli associati ed agli Enti soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea generale.

3. E' espressamente richiamata la disciplina di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, in materia di scritture contabili e bilancio sociale.

19 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Le modalità per il funzionamento degli organi sociali dell'Associazione e per le iscrizioni degli Enti e dei singoli soci, sono indicate nel regolamento interno.

20 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Per quanto non previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo predisporre un regolamento interno.

2. Le modifiche del regolamento interno devono avvenire con la stessa procedura relativa all'approvazione iniziale.

21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi ed i soci, sarà rimessa al giudizio di un collegio amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Ognuna delle parti nomina un arbitro; i due arbitri nominano il terzo arbitro quale Presidente. In mancanza di accordo la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. L'Associazione può sciogliersi con deliberazione dell'Assemblea generale.

2. La delibera dell'Assemblea generale che decide sullo scioglimento deve ottenere, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea generale che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, indicando la destinazione da darsi al patrimonio, nel rispetto dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

4. L'eventuale organo di controllo, in carica al momento della messa in liquidazione, esercita le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative alla liquidazione.

23 - NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

1. Le modifiche apportate al presente statuto avranno effetto dal giorno successivo all'approvazione delle stesse da parte dell'assemblea.

24 - ADEGUAMENTO DENOMINAZIONE

La denominazione dell'Associazione verrà integrata in modo automatico con l'acronimo "ETS" ("Ente del Terzo Settore") e "APS" ("Associazione di promozione sociale"), quindi senza necessità di modificare il presente Statuto, contemporaneamente all'iscrizione dell'Associazione stessa nel "RUNTS" ("Registro Unico Nazionale del Terzo Settore").

Ferrara, li 07 maggio 2022

Duca Bertoni



DB

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text

db

db